

Fatturazione elettronica: il quadro normativo aggiornato al D.L. 119/2018.

Presupposti, adempimenti, termini, effetti giuridici e aspetti sanzionatori

Firenze, 10 dicembre 2018



Novità in tema di fattura elettronica

- D. Lgs. 127/2015, introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati;
- Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018;
- Circolare AdE 8/E del 30/04/2018;
- Circolare AdE 13/E del 02/07/2018;
- L. 96/2018 (conversione DL 87/2018), esonero dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA
- DL 119/2018 (ancora da convertirsi), alcune semplificazioni



Scaletta

- 1. Brevi accenni alla disciplina della fatturazione
- 2. Presupposti obbligatorietà dell'utilizzo della fattura elettronica
- 3. Analisi del ciclo attivo (emissione della fattura)
- 4. Analisi del ciclo passivo (ricezione della fattura)
- 5. Aspetti sanzionatori



- L'art. 21 del DPR 633/72 impone che per ciascuna operazione rientrante nel campo di applicazione dell'IVA venga emessa una **fattura**, in duplice copia.
- Ai fini IVA, le operazioni possono essere distinte in 4 macro-categorie:
 - Imponibili (fattura obbligatoria, applicazione tributo, detraibilità IVA a monte)
 - Non imponibili (fattura obbligatoria, non applicazione tributo, detraibilità IVA a monte)
 - Esenti (fattura obbligatoria, non applicazione tributo, indetraibilità IVA a monte)
 - Non soggette (fattura non obbligatoria*, non applicazione tributo, indetraibilità IVA a monte)



- Chi è tenuto ad emettere la fattura? Solitamente il soggetto che cede i beni (cedente) o fornisce la prestazione (prestatore).
- Eccezione tipica è la cosiddetta autofattura, ovvero il caso in cui la fattura viene emessa direttamente da chi acquista il bene (cessionario) o ha commissionato la prestazione (committente).



- Quando deve essere emessa la fattura? La fattura deve essere emessa, in genere, al "momento di effettuazione dell'operazione".
- Quindi, sostanziale corrispondenza fra momento di fatturazione e momento di effettuazione operazione.
- Il momento di effettuazione è determinante ai fini:
 - dell'obbligo di emissione della fattura;
 - <u>dell'esigibilità</u> dell'imposta in capo al cedente/prestatore
 - della <u>detraibilità</u> dell'imposta in capo al cessionario/committente (contestualmente al possesso della fattura).



Il **momento di effettuazione** dell'operazione è stabilito dall'art. 6 del DPR 633/72 e si ha:

- per le cessioni di beni mobili, alla <u>consegna</u> o spedizione del bene (a seconda delle condizioni di vendita)
- per le cessioni di beni immobili, alla stipula dell'atto notarile
- per le prestazioni di servizi, al pagamento del corrispettivo

L'operazione si intende comunque effettuata se prima di tali eventi avviene:

- <u>l'incasso anticipato</u> del corrispettivo (in tal caso l'operazione si considera effettuata limitatamente alla parte incassata)
- <u>l'emissione anticipata</u> della fattura.



- Alcune eccezioni alla corrispondenza momento di effettuazione/momento di fatturazione. Esempio: per le prestazioni di servizi resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato UE (non soggette art. 7-ter), la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
- **Novità**: con il DL 119/2018 (da convertire in legge), dal 1° luglio 2019 la fattura è emessa entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.



Obbligatorietà dell'utilizzo della fattura elettronica

Art. 1 comma 3, D.Lgs. 127/2015 (così come recentemente modificato dal DL 23.10.2018 n. 119, da convertire entro il 22.12.2018):

«Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.»



Fasi di introduzione dell'obbligo di fattura elettronica

- dall'1.7.2018, è in vigore l'obbligo di adozione della fattura elettronica per alcune tipologie di **cessioni di benzina e gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (art. 1 co. 917 della L. 27.12.2017 n. 205);
- dall'1.7.2018, è in vigore l'obbligo di adozione della fattura elettronica per le prestazioni rese da **subappaltatori** e **subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto pubblici (art. 1 co. 917 della L.27.12.2017 n. 205);
- dall'1.1.2019 si renderà obbligatoria l'adozione della fattura elettronica per la **generalità delle cessioni** di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo o un privato consumatore (art. 1 co. 909 della L. 27.12.2017 n. 205).



Presupposto soggettivo

Sono **obbligati** ad emettere fatture elettroniche i soggetti passivi IVA (art. 4 e 5 DPR 633/72):

- società ed enti stabiliti in Italia (non più i soggetti identificati)
- imprenditori ed esercenti arti e professioni residenti in Italia
- stabili organizzazioni in Italia

Sono **esonerati**:

- minimi/forfettari
- imprenditori agricoli esonerati adempimenti IVA ex art. 34 DPR 633/72
- soggetti non residenti, senza stabile organizzazione, identificati direttamente o con rappresentante fiscale
- <u>solo per il 2019</u>, i soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al Sistema TS (iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, farmacie pubbliche e private, ASL, etc.)




Operazioni nei confronti di soggetti non residenti

- Non vi è obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel Territorio dello Stato.
- Le operazioni effettuate o ricevute da soggetti non stabiliti, non documentante con fattura elettronica dovranno essere oggetto di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria mediante la trasmissione telematica mensile dei dati delle "operazioni transfrontaliere".
- Adempimento mensile, comunicazione entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione o di ricezione della fattura cartacea.



Schema sui presupposti



Resta fermo
l'esonero
dall'obbligo di
fatturazione per i
commercianti al
minuto (salva la
richiesta da parte
del cessionario, non
oltre il momento di
effettuazione
dell'operazione).



Elementi obbligatori

Così come la fattura "cartacea", anche quella elettronica deve contenere le informazioni stabilite dall'art. 21 del DPR 633/72

- data di emissione del documento;
- numero progressivo della fattura, che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e del
 cessionario/committente, dell'eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
 residenti;
- numero di partita IVA del cedente/prestatore;
- numero di partita IVA del cessionario/committente, o, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, nel caso in cui il cessionario/committente agisca in qualità di soggetto passivo;
- numero di codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente non agisca in qualità di soggetto passivo;
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione;
- corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell'imponibile e dell'imposta con arrotondamento al centesimo di euro;



Elementi obbligatori nella fattura elettronica/1

Oltre agli elementi obbligatori stabiliti dall'art. 21 del DPR 633/72, nella fattura elettronica è obbligatoria (altrimenti la f.e. viene scartata) la valorizzazione dei seguenti campi:

- Regime fiscale
 - es: RF01 ordinario, RF02 contribuenti minimi, RF19 forfetari, etc.
- Tipo documento
 - es: TD01 Fattura, TD04 Nota di credito, etc.
- Natura, se l'aliquota è assente
 - es: N1 escluse art. 15, N3 non imponibili, N6 reverse charge, etc. (decisamente consigliato anche valorizzare il campo «RiferimentoNormativo» per indicare la precisa norma che esclude il regime impositivo ordinario).
- Tipo Cassa, quando presente in fattura
 - es: TC01 Cassa Avvocati, TC02 Cassa Dottori Commercialisti, etc.
- Ritenuta, se operata
 - RT01 ritenuta PF, RT02 ritenuta PG
- Imposta di bollo, se applicata.



Elementi obbligatori nella fattura elettronica/2

• Un ulteriore **fondamentale** campo da valorizzare obbligatoriamente nella fattura elettronica è il **Codice Destinatario** (cfr. infra).

- La fattura elettronica può avere documenti allegati (PDF, JPG, ect.).
- Dimensione massima, a pena di scarto, 5 megabytes.



Valgono le stesse regole sopra viste per la fatturazione in generale.

La fattura si considera emessa nella data di trasmissione al SdI, soltanto qualora vengano superati i controlli effettuati dal SdI.

Il cedente/prestatore viene a conoscenza dell'esito positivo dei controlli mediante la notifica, da parte del SdI, di una:

- ricevuta di consegna, oppure
- ricevuta di impossibilità di consegna.

In pratica, la fattura elettronica si considera emessa solo qualora venga (elettronicamente) inviata al SdI ed i controlli effettuati dal SdI abbiano esito positivo.



Problemi di ordine pratico!

- Si pensi, a titolo esemplificativo, all'impresa che ceda e consegni beni il 31.1.2019. In tale data si verificherà il momento di effettuazione dell'operazione con la conseguente necessità, da parte del cedente, di emettere la relativa fattura entro le ore 24 del 31.1.2019 e, conseguentemente, di procedere, in pari data, alla trasmissione del file fattura al SdI.
- È evidente che qualora, ad esempio, problematiche tecniche non consentissero di procedere alla trasmissione (si pensi a un'interruzione della linea internet), il file potrebbe essere inviato al Sistema di Interscambio il giorno successivo (1/2).



Problemi di ordine pratico!

- Una problematica analoga potrebbe interessare, ad esempio, gli esercenti arti e professioni, tenuti all'emissione della fattura nel giorno in cui avviene il pagamento della prestazione.
- Se è stato richiesto al cliente il versamento mediante bonifico bancario tramite un avviso di parcella, potrebbe risultare indispensabile un controllo quotidiano del conto corrente al fine di non incorrere nel rischio di tardare la generazione e trasmissione del documento.



Soluzioni/1

Dapprima l'AdE, con circ. 2.7.2018 n. 13, ha precisato che non è ritenuto punibile ai sensi dell'art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, un eventuale "minimo ritardo" nella trasmissione della fattura rispetto alla data di effettuazione dell'operazione a cui essa è riferita, che sia tale da non pregiudicare comunque la liquidazione dell'imposta.



Soluzioni/2

Poi con DL 119/2018 la questione è risolta (?) (art.10).

Fattispecie	Sanzione dall'1.1.2019 al 30.6.2019
Fattura emessa in formato elettronico dopo il momento di effettuazione dell'operazione ma entro il termine per la liquidazione periodica IVA	Nessuna sanzione
Fattura emessa in formato elettronico dopo il momento di effettuazione dell'operazione ma entro il termine per la liquidazione IVA del periodo successivo	20% della sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97




Soluzioni/3

Poi con DL 119/2018 la questione è risolta (?) (art.11).

- grazie a una modifica del co. 4 dell'art. 21 DPR 633/72, viene prevista la possibilità di emettere la fattura "immediata" entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72;
- se la data di emissione della fattura non coincide con quella in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o con quella in cui è corrisposto, in tutto o in parte, il corrispettivo, occorre indicare in fattura la data di effettuazione dell'operazione (art. 21 co. 4 lett. g-bis) del DPR 633/72).
- Attenzione: non muta il momento di esigibilità!



Processo di fatturazione elettronica



- 1. creazione del documento in formato XML;
- 2. trasmissione del file fattura (o del file contenente più fatture) al SdI;
- 3. controllo del file da parte del Sistema di Interscambio;
- 4. entro 5 giorni:
 - 1. in caso di **esito negativo** dei controlli, invio, da parte del SdI, della ricevuta di scarto al trasmittente;
 - in caso di esito positivo dei controlli, da parte del SdI, tentativo di recapito del documento al destinatario (fattura si considera emessa);
- 5. in caso di avvenuta consegna al destinatario, invio della "ricevuta di consegna" dal SdI al trasmittente;
- 6. nell'ipotesi in cui, per problematiche tecniche, il recapito non sia possibile, invio della "ricevuta di impossibilità di consegna" dal Sistema di Interscambio al soggetto trasmittente;
- 7. conservazione del documento



Trasmissione della fattura elettronica

I canali di trasmissione sono i seguenti:

- 1. avvalendosi della posta elettronica certificata (PEC);
- 2. utilizzando i servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- 3. utilizzando sistemi "web service";
- 4. utilizzando sistemi FTP.

canali *sub* 3. e 4. richiedono preventivo accreditamento presso SdI, con il quale viene assegnato il Codice Destinatario.



Scarto della fattura elettronica

Il Sistema di Interscambio effettua alcuni controlli sulla fattura elettronica che gli è stata trasmessa dal cedente/prestatore o dall'intermediario incaricato, in esito ai quali accetta il file recapitandolo al cessionario/committente o lo scarta rilasciando, entro 5 giorni dall'invio, ricevuta al cedente/prestatore.

I controlli sono di varia natura e possono riguardare sia le caratteristiche tecniche del file fattura, che la presenza degli elementi sostanziali, i quali devono obbligatoriamente costituire il documento ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72.



Scarto della fattura elettronica Cosa fare?

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di mancato superamento dei controlli del SdI, la fattura sarà considerata scartata, ma l'emittente avrà comunque **5 giorni a disposizione**, effettivi e non lavorativi, per **procedere a una nuova trasmissione**, senza incorrere in violazioni.

- stessa data e stesso numero (soluzione preferibile)
- con riferimenti alla fattura originariamente scartata
- sezionale speciale (es. 110/S) anche con «salto di numero»



È disponibile sul portale «Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate il servizio di registrazione con il quale il cessionario o committente (o l'intermediario incaricato) può indicare al Sistema di Interscambio il Codice Destinatario o la PEC che desidera utilizzare per la ricezione dei file.

Se usa tale servizio, tutte le fatture elettroniche saranno recapitate su tale indirizzo, prescindendo dalle indicazioni in esse contenute.

Se non effettua tale registrazione, avrà l'onere di comunicare i dati di recapito al proprio cedente/prestatore.



Potrebbero, quindi, verificarsi, le seguenti situazioni:

- indipendentemente da quanto indicato dal soggetto trasmittente in fattura (codice destinatario "000000" o altro valore eventualmente conosciuto), nel caso di **soggetto passivo censito**, il documento viene recapitato presso l'indirizzo telematico registrato dal cessionario/committente (associazione medainte partita IVA);
- indicazione in fattura, del codice convenzionale di 7 cifre ("CodiceDestinatario") che identifica il canale ("web service" o FTP) prescelto per la ricezione;
- inserimento del **codice convenzionale "0000000"** e compilazione del campo "PECDestinatario" con l'indirizzo di posta elettronica certificata del cessionario/committente. Il SdI recapiterà, in questo caso, la fattura elettronica al suddetto indirizzo.



Potrebbe anche essere indicato solamente il codice destinatario «0000000» nei seguenti casi:

- il cessionario/committente è un consumatore finale;
- il cessionario/committente è un minimo/forfettario/produttore agricolo ex art. 34;
- il cessionario/committente **non ha comunicato** il proprio codice destinatario o la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica

Recapito mediante **messa a disposizione** della fattura nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate ("Fatture e corrispettivi" o "Cassetto fiscale", a seconda dalla natura del soggetto).

Il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente che la fattura elettronica è disponibile, in originale, nell'area del portale "Fatture e Corrispettivi" riservata a quest'ultimo. La comunicazione potrà essere effettuata anche tramite consegna di una copia informatica o analogica della fattura. Nessuna sanzione prevista per l'inadempimento.



La fattura elettronica è resa disponibile nell'area riservata del sito web anche nei casi seguenti:

- non è stato possibile il recapito presso il Codice Destinatario per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio;
- il recapito alla PEC è impossibile perché, ad esempio, la casella è piena o non attiva.



Quando la fattura si intende recapitata

- se è stato scelto un indirizzo PEC, alla data di consegna nella casella di PEC del destinatario;
- se sono stati scelti gli altri canali (web service o FTP), la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica;
- se la fattura è stata messa a disposizione del ricevente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate, la data in cui il cessionario/committente **prende visione** del documento rappresenta la data di ricezione della fattura (salvo il cessionario/committente sia consumatore finale, minimo, forfetario o produttore agricolo ex art. 34 co. 6 DPR 633/72; in questi casi, infatti, la data di ricezione coinciderà con quella di messa a disposizione del documento elettronico).



Recapito a consumatori finali, minimi, forfettari e imprenditori agricoli ex art. 34 DPR 633/72

Consumatori finali, minimi, forfetari e imprenditori agricoli ex art. 34 DPR 633/72 possono decidere di:

- 1. ricevere copia cartacea del documento, oppure
- 2. comunicare al soggetto emittente, ad esempio, un indirizzo di posta elettronica certificata cui il Sistema di Interscambio potrà recapitare la fattura in formato elettronico.

Attenzione, minimi e forfetari che decidono di comunicare un indirizzo di recapito saranno tenuti, in conformità a quanto disposto dall'art. 39 co. 3 del DPR 633/72, a conservare il documento in modalità elettronica (obbligo di conservazione).



Facoltà di detrazione dell'IVA

Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, la data da cui decorre il termine per **l'esercizio della detrazione** deve essere individuata nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la **duplice condizione**:

- dell'avvenuta esigibilità dell'imposta (sostanziale), e
- del formale possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72 (formale).



Problema del differimento temporale fra emissione e ricezione/1

- Disciplina valida a partire dal 01.07.2019:
 - 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione per emettere fattura;
 - 5 giorni di tempo a disposizione del SdI per recapitare la fattura.
 - (eventuali 5 giorni in caso di scarto)

Essendo necessario il possesso della fattura, la facoltà di detrazione dell'IVA può essere fortemente ritardata, con conseguente rischio di venir meno al principio di neutralità.



Problema del differimento temporale fra emissione e ricezione/2

L'art. 14 del DL 119/2018 integra l'art. 1 co. 1 del DPR 23.3.98 n. 100, prevedendo che: "entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (16 del mese successivo, n.d.r.) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Norma già in vigore, DL in attesa di conversione.



Problema del differimento temporale fra emissione e ricezione/3

Esempio

Acquisto di beni in data 29.3.2019, con pagamento e consegna immediati. Il cedente redige in pari data la fattura e la trasmette al Sistema di Interscambio. Il SdI, dopo l'esito positivo dei controlli, invia la fattura al cessionario (che effettua liquidazioni mensili), che la riceve il 2.4.2019 e la annota in pari data.

Secondo quanto stabilito dal novellato art. 1 co. 1 del DPR 100/98, la detrazione dell'IVA potrà essere esercitata già con riferimento al mese di marzo (la liquidazione periodica di marzo va effettuata entro il 16 aprile), dal momento che il cessionario, entro il 15 aprile; è venuto in possesso della fattura, ha proceduto alla sua annotazione.



Obblighi di conservazione

Art. 39 del DPR 633/72: obbligo di conservazione elettronica per le fatture elettroniche.

- Rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale: immodificabilità; integrità; autenticità; leggibilità; utilizzo dei formati previsti dal CAD.
- La procedura di conservazione deve prevedere l'apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e deve concludersi entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.



Servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate

Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione, cedenti/prestatori e cessionari/committenti possono utilizzare il **servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, aderendo preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia dell'Entrate.

Necessaria l'adesione al servizio, mediante accesso al portale «Fatture e Corrispettivi».



Nuove modalità di annotazione delle fatture emesse

- L'art. 12 del DL 23.10.2018 n. 119 ha modificato l'art. 23 del DPR 633/72, sostituendone il co. 1.
- Nella versione novellata la norma prevede che il soggetto passivo debba annotare, in apposito registro, le fatture emesse, "nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
- Nella previgente versione il termine era di 15 giorni dalla data di emissione.



Nuove modalità di annotazione delle fatture ricevute

- Con le modifiche apportate dal DL 119/2018 non è più previsto l'obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
- Le fatture devono quindi essere solo annotate.
- Tuttavia nella Relazione illustrativa al DL 119/2018 viene precisato che l'adempimento consistente nel protocollo dei documenti d'acquisto "risulta automaticamente assolto" per le fatture elettroniche trasmesse per il tramite del Sistema di Interscambio.
- Quindi per quelle cartacee?



Aspetti particolari

- L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
- Operazioni «a cavallo di anno»: se la fattura viene emessa entro il 31 dicembre 2018, anche se ricevuta a Gennaio 2019, rimane soggetta agli obblighi tradizionali di emissione.
- Attenzione ad eventuali note di variazione emesse a partire dal 1° gennaio 2019!



Sanzioni/1

La fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che non sia stata emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo, **si intende non emessa**. Si rendono, conseguentemente, applicabili le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97, che variano dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro.

Se la violazione non incide sulla liquidazione (es. reverse charge), sanzione da 250 a 2.000 euro.



Sanzioni/2

L'obbligo di generazione e trasmissione di documenti elettronici interesserà anche le **autofatture che il cessionario/committente** è tenuto ad emettere per non incorrere nella sanzione prevista dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.

Tale disposizione prevede che sia punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro chi abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente (4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, il cessionario ha 30 giorni per regolarizzare).

Compilazione indicando nel campo "TipoDocumento" il codice TD20, nella sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario/committente i propri.



Sanzioni/3

Non verranno applicate sanzioni in capo al cessionario/committente che abbia detratto l'imposta senza essere in possesso della "e-fattura", se il documento è emesso "anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, entro i termini della propria liquidazione periodica".

Le sanzioni si applicheranno in misura ridotta (20%), se la regolarizzazione interviene entro i termini per la **liquidazione periodica successiva**. Un'importante semplificazione concerne, infine, il fatto che la trasmissione al Sistema di Interscambio sostituisce l'obbligo di presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.



Grazie per l'attenzione

Dott. Lorenzo Tano